



SETTORE I AMMINISTRATIVO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Ufficio Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE N. 86 DEL 18-05-2018

REGISTRO GENERALE N. 510 DEL 18-5-18

OGGETTO: Autorizzazione svolgimento di attività lavorativa autonoma occasionale alla dipendente Sig.ra Manenti Concetta. Nulla osta ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 s.m.i. e dell'art. 15 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018/2020.

IL CAPO SETTORE

Vista la nota del 16/05/2018 acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 15329 con la quale la Sig.ra Manenti Concetta, nata a Scicli il 03/02/1968, dipendente di questo Comune, con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, tempo part-time, con il profilo professionale di Istruttore Contabile, Cat. C.1, chiede, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D. Lgs n° 165/2001, il rilascio del nulla osta allo svolgimento di prestazione lavorativa di natura autonoma occasionale consistente nella collaborazione per impaginazione, sistemazione e controllo documenti progettuali – Ampliamento Centro Commerciale Rescaldina con inizio previsto per il 21/05/2018 conferitogli dallo Studio Tecnico Associato Rethink Energy con sede in Via Tenconi, 6 - 21013 Gallarate (VA) partita Iva e C.F. 03185250127 con un compenso totale lordo previsto di euro 5000,00, e dichiara sotto la propria responsabilità che l'incarico:

- ha carattere temporale e occasionale;
- verrà svolto al di fuori dell'orario di lavoro;
- non compromette in buon andamento e non determina conflitto di interesse con l'Amministrazione;
- non sussistono motivi di incompatibilità e non interferisce sia di fatto che di diritto con gli interessi del Comune;

Considerato che:

- il D.Lgs. n. 276/2003 (così come modificato dall'articolo 24 del D.L. n. 201/2011_c.d. "Legge Fornero") è stato abrogato a partire dal 25 giugno 2015- giorno di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015, con il venir meno delle prescrizioni riguardanti le prestazioni occasionali, con le caratteristiche di durata e prestazione ivi indicate;
- da un punto di vista civilistico la disciplina delle attività svolte in maniera occasionale è quella di cui all'articolo 2222 del codice civile (Articolo riguardante il contratto di prestazione d'opera);
- alla luce delle disposizioni contenute in tale articolo che si può definire lavoratore che effettua una prestazione occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale;

Viste le seguenti disposizioni di legge:

- art. 53 del D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001, che detta la disciplina in materia di "Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi" del dipendente da Pubbliche Amministrazioni;

- D. Lgs. 75/2017, art. 8 e art. 22 comma 12 che ha modificato l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 ("Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi"), prevedendo delle importanti novità per quanto riguarda la trasmissione all'Anagrafe delle prestazioni per gli incarichi conferiti dal 1° gennaio 2018;
- Legge n. 190/2012 ed il Piano Triennale Anticorruzione del Comune di Scicli, che prevede tra le misure di prevenzione della legalità e di presidio del buon andamento dell'amministrazione comunale oneri informativi ed autorizzazioni in materia di incarichi esterni od attività lavorativa extra ufficio;

Atteso che l'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. prevede la possibilità di conferire direttamente o di autorizzare l'esercizio di incarichi che prevengono da altra Amministrazione pubblica, ovvero da società e persone fisiche, che svolgano attività di impresa o commerciale, purché disposti dagli organi competenti secondo criteri che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione;

Richiamato l'art. 15 rubricato "Incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi dipendenti pubblici ex art. 53 D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii." del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018/2020, che prevede che le autorizzazioni per i dipendenti a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% devono essere presentate sull'apposito modello allegato 6);

Atteso che l'autorizzazione può essere rilasciata previa valutazione delle caratteristiche di un'attività di lavoro autonomo, e, pertanto, affinché possa rientrare tra quelle di tipo occasionale è necessario che rispetti alcuni limiti qualitativi legati alla prestazione svolta:

- Mancanza di continuità e abitudine della prestazione di lavoro autonomo;
- Mancanza di coordinamento della prestazione;

Considerato che si tratta di prestazione temporanea in quanto limitata nel tempo, avente carattere di occasionalità, non suscettibile di interferire con l'attività lavorativa ordinaria, che non configura incompatibilità con gli obblighi lavorativi del dipendente interessato né rientra in ipotesi vietate;

Verificato, altresì, che l'incarico di cui si tratta non contrasta con il dispositivo dell'art. 1, comma 60 e successivi della Legge 662/1996 s.m.i., nonché con quanto regolato con le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6 del 18-07-1997, in particolare con quanto attiene alla verifica della compatibilità dell'attività extra istituzionale, in base alla natura, alle modalità di svolgimento ed all'impegno richiesto dalla stessa;

Vista la determina sindacale n.50 del 29/12/2017 e successiva modifica ed integrazione n. 01 del 05/01/2018 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Richiamata:

- la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018, adottata con i poteri della Giunta Comunale con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2017-2019;
- la delibera di G.C. n° 10 del 31.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art.6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il D.Lgs 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii - Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D.Lgs 30/03/2001 n.165 e ss.mm.ii - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenza delle Amministrazioni pubbliche;

Vista la legge n. 190/2012;

Visti i vigenti CC.NN.LL. del Comparto Regione ed Enti Locali;

Visto l'art. 53 del D.Lgs. n° 165/2001 e ss.mm.ii;

Vista la Legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" - art. 1, comma 60;

Visto l' O.R.E.L. e le LL.RR.. nn. 48/91, 7/92, 23/98 e 30/2000 e S.M.I.;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA


Per la causale in premessa:

- Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di autorizzare la dipendente Sig.ra Manenti Concetta, nata a Scicli il 03/02/1968, dipendente di questo Ente con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time (25/36 ore) ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. e dell'art. 15 del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018/2020, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018, allo svolgimento di attività lavorativa di natura autonoma occasionale consistente nella collaborazione per

impaginazione, sistemazione e controllo documenti progettuali – Ampliamento Centro Commerciale Rescaldina, con inizio dal 21/05/2018, conferitogli dallo Studio Tecnico Associato Rethink Energy con sede in Via Tenconi, 6 - 21013 Gallarate (VA), partita Iva e C.F. 03185250127 con un compenso totale lordo previsto euro 5.000,00;

- Di dare atto che sarà cura del Servizio Risorse Umane garantire l'inserimento della autorizzazione nell'Anagrafe Nazionale delle Prestazioni come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, compresi gli obblighi in materia di "Trasparenza" di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
- di dare atto, altresì, :
 - dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento, da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 giorni consecutivi e alla sezione "Amministrazione trasparente";
 - che il presente provvedimento non rileva ai fini contabili in quanto non richiede impegno di spesa.
- di disporre che, ai sensi del comma 11. dell'art 53 del D.Lgs. 165/2001, entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici;
- di trasmettere copia della presente alla dipendente interessata, al Segretario Comunale nella qualità di responsabile anticorruzione e trasparenza ed al legale rappresentante dello Studio Tecnico Associato Rethink Energy con sede in Via Tenconi, 6 21013 Gallarate (VA).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Giovanni Parisi)



IL CAPO SETTORE
(Dott.ssa Valeria Drago)

